



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 12/02/2026

OGGETTO: TERRITORIO COMUNALE: PRESCRIZIONI E DIVIETI SU CONSUMO ALCOLICI E SULL'UTILIZZO DI CONTENITORI IN VETRO E PLASTICA, SUGLI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO, IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SA SARTIGLIA E SARTIGLIEDDA EDIZIONE 2026.

premesse che:

- a) i giorni 15 e 17 febbraio 2026 si svolgerà in città ed in particolare nelle zone del centro storico, la tradizionale manifestazione "Sa Sartiglia";
- b) il giorno 16 febbraio 2026, si svolgerà in città la manifestazione "Sartigliesda";

acquisite le prescrizioni e valutazioni:

- a) della Prefettura di Oristano, determinate nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- b) determinate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza nel tavolo tecnico preliminare;

preso atto delle misure da adottare in occasione delle manifestazioni di cui sopra, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

considerato che le manifestazioni richiamano un notevole numero di persone in città, pertanto rendendo molto probabile un elevato consumo di bevande alcoliche in generale, con conseguente utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro che potrebbero essere utilizzati per causare danni a beni pubblici e privati e soprattutto alle persone;

atteso che, il probabile aumento del consumo di prodotti alcolici si protragga anche nelle ore notturne, determinando un incremento dei fenomeni di disturbo alle persone;

valutato altresì, che l'abbandono incontrollato e la rottura/distruzione dei contenitori in vetro nei luoghi della manifestazione e nelle vicinanze può costituire per un lungo periodo un rischio concreto per l'incolumità pubblica;

ravvisata la necessità di rafforzare le misure a tutela della sicurezza pubblica impartendo prescrizioni a carattere generale relativi sia al consumo di prodotti alcolici, che ai soggetti venditori di strumenti da punta e da taglio e coltelli;

ritenuto opportuno, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'ambiente, adottare misure atte a evitare o contenere episodi di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato e/o specifiche situazioni di minaccia all'incolumità pubblica e sicurezza urbana;

richiamate:

- a) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 07 novembre 2018, sulle direttive di indirizzo dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzo di plastiche biodegradabili nel territorio, e per particolari eventi, con applicazione graduale degli indirizzi deliberati;

- b) l'Ordinanza Sindacale n. 19 del 23 agosto 2019, ad oggetto "DISPOSIZIONI PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA SUL TERRITORIO COMUNALE, L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE. DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE ED USO DEI CONTENITORI E DELLE STOVIGLIE MONOUSO NON BIO." e ritenuto opportuno sensibilizzare la cittadinanza e gli ospiti della manifestazione all'osservanza di quanto prescritto;

ritenuto opportuno, alla luce del contenuto di cui alla deliberazione sopra citata, sensibilizzare l'utilizzo in iniziative e manifestazioni co-organizzate e/o patrocinate dal Comune, nonché negli edifici comunali, di prodotti biodegradabili (siglati EN13432) o in plastica riutilizzabile e non posate, piatti, bicchieri, cannuce, mescolatori per bevande e aste per palloncini in plastica monouso;

visti:

- a) l'articolo 54, commi 4 e 4 bis, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, il quale attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, contrastare situazioni urbane di degrado, fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool, comportamenti che possono danneggiare il patrimonio pubblico e privato, impedendone la fruibilità o determinando lo scadimento della qualità urbana;
- b) il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

informato preventivamente il Signor Prefetto, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Decreto legislativo 267/2000 così come modificato dall'articolo 6, comma 4, Decreto Legge 23 maggio 2008, numero 92, convertito con Legge 24 luglio 2008, numero 125;

visto lo Statuto comunale;

ordina

in data 15, 16 e 17 febbraio 2026 l'onere in capo a titolari/gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali e distributori automatici, ivi compresi gli ambulanti situati nel territorio comunale di osservare:

1. il DIVIETO DI VENDITA di bevande contenute in bottiglie o confezioni di vetro nonché il divieto di vendita di lattine in metallo e bottiglie di plastica con tappo, durante lo svolgimento delle manifestazioni nei seguenti luoghi:
 - a) all'interno del perimetro degli eventi di cui si compone la manifestazione, così come delimitato dall'ubicazione dei punti di controllo-filtraggio che verranno indicati al pubblico con apposita cartellonistica;
 - b) nell'area circostante il Palazzo di Giustizia, nell'area circostante i giardini pubblici di Viale Repubblica, nell'area circostante i cosiddetti Palazzi SAIA;
2. il DIVIETO DI VENDITA, imposto ed esteso alle categorie di cui sopra, in tutto il territorio comunale, dalle ore 23:00 di domenica 15 febbraio 2025 alle ore 07:00 di lunedì 16 febbraio 2026, dalle ore 23:00 di lunedì 16 febbraio 2026 alle ore 07:00 di martedì 17 febbraio 2026 e dalle ore 23:00 di martedì 17 febbraio 2026 alle ore 07:00 di mercoledì 18 febbraio 2026, per:
 - a) qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro;
 - b) bevande alcoliche con gradazione superiore ai 21% vol. (superalcolici);
3. l'OBBLIGO di utilizzo di prodotti biodegradabili (siglati EN13432) o in plastica riutilizzabile e non posate, piatti, bicchieri, cannuce, mescolatori per bevande e aste per palloncini in plastica monouso durante le iniziative e manifestazioni co-organizzate e/o patrocinate dal Comune, nonché negli edifici comunali;
4. il dispositivo di cui all'Ordinanza Sindacale n. 19 del 23 agosto 2019, ad oggetto

“DISPOSIZIONI PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA SUL TERRITORIO COMUNALE, L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE. DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE ED USO DEI CONTENITORI E DELLE STOVIGLIE MONOUSO NON BIO.” ed i relativi obblighi di osservare quanto prescritto;

5. l'onere in capo ai soggetti titolari di attività di vendita di strumenti da punta e da taglio (coltello artigianale sardo): di esporre gli stessi esclusivamente all'interno di apposite bacheche in vetro, chiuse e costantemente vigilate e, che detti strumenti, siano esclusivamente prodotti artigianali e del venditore;

6. IL DIVIETO DI PORTO E VENDITA di: a) coltelli a serramanico, b) a scatto, c) a molla, d) tipo balisong, e) pugnali di qualsiasi specie, f) baionette, g) ogni altra lama la cui naturale destinazione sia l'offesa alla persona, precisando che il porto del coltello negli ambienti della manifestazione integra il reato di cui all'art. 4, Legge 110/1975 (vedasi, per tutte, Corte di Cassazione, I sez. Penale, n. 10. 978 del 13 marzo 2015);

7. il DIVIETO DI INTRODURRE O COMUNQUE DETENERE bevande in contenitori di vetro e/o lattine, ad eccezione delle bottiglie di plastica, purché senza tappo, contenenti acqua o bevande analcoliche, all'interno delle aree della manifestazione, (il cui accesso è consentito solo tramite i varchi di controllo presenti sul perimetro della manifestazione), nonché nell'area circostante il Palazzo di Giustizia, i Giardini pubblici di Viale Repubblica, i cosiddetti Palazzi SAIA;

dispone

che copia della presente ordinanza venga consegnata agli operatori al momento del rilascio dell'autorizzazione, nonché trasmessa alla Questura di Oristano, al Comando Provinciale ed al Comando Stazione di Oristano dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Locale, ai Dirigenti Comunali, al Responsabile Servizio Sicurezza e Protezione Civile incardinato presso il Settore LL.PP. - Manutenzioni, al Dirigente responsabile dell'Unità comunale di Progetto costituita per l'evento;

avverte

che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 *bis* del Decreto Legislativo 267/2000;

trasmette

la presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4 , Testo Unico Enti Locali Decreto Legislativo 267/2000;

informa

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Sindaco

Sanna Massimiliano / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)